



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO COMMERCIO

ORDINANZA N 36 DEL 19/11/2020

Oggetto:	MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI ORDINARI
----------	--

IL SINDACO

PRESO ATTO che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e s.m.i., è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato Covid-19, fino al 31/01/2021;

RICHIAMATI:

- il DPCM del 03/11/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 17/05/2020, approvata con Decreto n. 82 del 17/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12/11/2020, approvata con Decreto n. 216 del 12/11/2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020, che stabilisce, tra l'altro, che alla Regione Emilia Romagna si applica l'art. 2 del richiamato DPCM del 03/11/2020, a far data dal 15/11/2020;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei mercati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 22/12/2004, esecutivo ai sensi di legge;

CONSIDERATO che nel Comune di Bibbiano si svolgono tradizionalmente:

- il mercato settimanale del venerdì, ubicato in piazza XXV Aprile nella frazione di Barco;
- il mercato settimanale del sabato, ubicato in piazza Repubblica a Bibbiano;

DATO ATTO che:

- in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, i mercati sopracitati sono stati sospesi a far tempo dal giorno 13/03/2020, con Ordinanza Sindacale n. 3 del 10/03/2020;
- con successiva Ordinanza Sindacale n. 11 del 06/05/2020 sono stati riaperti i mercati ordinari limitatamente ai posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari;
- con Ordinanza Sindacale n. 13 del 19/05/2020 sono stati riaperti i mercati ordinari per tutte le categorie merceologiche presenti, a condizione che fossero rispettate le disposizioni di cui



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, approvata con Decreto n. 82 del 17/05/2020;

RILEVATO che:

- la predetta ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, approvata con Decreto n. 82 del 17/05/2020, consente le attività di commercio su aree pubbliche a far data dal 18/05/2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza stessa;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, approvata con Decreto n. 216 del 12/11/2020, ha sospeso i mercati settimanali a far data dal 15/11/2020, salvo che i Comuni adottino *“un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*
 - nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
 - presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
 - sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
 - applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al Protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.”;*

PRESO ATTO che:

- l'apertura dei mercati ordinari è quindi subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori e per la cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, anche attraverso misure che garantiscano la perimetrazione dell'area, il contingentamento degli ingressi nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti Autorità;
- occorre prevedere un servizio di vigilanza sul mercato per garantire il rispetto di tutte le vigenti disposizioni regionali e nazionali;

CONSIDERATO che le caratteristiche dei mercati di Barco e di Bibbiano, in termini di spazi, numero di operatori e affluenza, ne consentono l'apertura nel rispetto delle normative e dei protocolli vigenti;

VISTE le allegate planimetrie delle piazze mercatali, che prevedono l'apertura di un numero limitato di posteggi;

RITENUTO:

- che la suddetta collocazione consenta di assicurare ampi spazi per la clientela che intende acquistare i prodotti posti in vendita, così da evitare assembramenti e da garantire sempre, su tutta l'area del mercato, l'osservanza della distanza interpersonale di sicurezza;
- che le aree individuate siano di facile sorveglianza;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- che le aree del mercato possano essere recintate per regolamentare l'accesso degli utenti, in modo da lasciare soltanto varchi di dimensioni ridotte e differenziati in entrata e in uscita, isolando l'area mercatale dal contesto circostante;
- di poter disciplinare l'accesso all'area mercatale e lo svolgimento delle operazioni di compravendita in modo da garantire la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

che i mercati settimanali di Bibbiano e Barco, a far data da venerdì 20/11/2020 e fino a nuove disposizioni regionali o nazionali, si svolgano nel rispetto delle seguenti specifiche misure di contenimento, riportate nell'allegato piano da consegnare ai commercianti:

- 1) perimetrazione dell'area occupata dal mercato, a cura del Comune;
- 2) controllo dell'accesso all'area di vendita, con varchi di entrata e uscita separati;
- 3) istituzione di corsie a senso unico;
- 4) soppressione temporanea di alcuni posteggi ad eccezione di quelli di cui alle allegate planimetrie, in modo da garantire il distanziamento tra gli stessi;
- 5) regolamentazione degli accessi in funzione agli spazi disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale, con differenziazione di entrata e uscita. Il personale del Comune si occuperà della chiusura delle piazze mercatali, mentre saranno gli esercenti a dover regolare gli accessi alle bancarelle e a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie di legge;
- 6) divieto di assembramenti;
- 7) posizionamento di transenne davanti e parallelamente ad ogni posteggio, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno. Le transenne saranno messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione dovrà essere effettuata dall'esercente, il quale dovrà controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno di detta area, rispettino la distanza interpersonale di sicurezza e dovrà garantire il rispetto delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche", approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.. Al termine delle operazioni di vendita l'allestimento dovrà essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;
- 8) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- 9) obbligo di vendita solo frontale in modo che tra venditore e acquirente ci sia di mezzo il banco con la merce esposta;
- 10) contingentamento degli accessi;
- 11) distanziamento interpersonale;
- 12) disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, *touch screen* e sistemi di pagamento;
- 13) utilizzo mascherine sia per operatori del mercato che per clienti;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- 14) utilizzo di guanti usa e getta per operatori del mercato. L'uso dei guanti può essere sostituito dal lavaggio frequente delle mani;
- 15) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- 16) igienizzazione, prima della vendita, di scarpe e capi di abbigliamento usati;
- 17) informazione ai clienti sul distanziamento interpersonale e sulle norme da seguire, in italiano e in inglese;
- 18) sgombero dai posteggi di rifiuti e residui prodotti a seguito delle operazioni di vendita;
- 19) permanenza sulla piazza ammessa soltanto per il tempo necessario alla compravendita;
- 20) istituzione di un servizio di vigilanza sui mercati settimanali per garantire il rispetto delle predette prescrizioni, nonché di tutte le vigenti disposizioni normative regionali e nazionali.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di trasmettere la presente ordinanza agli operatori del commercio su aree pubbliche in possesso di licenza di tipo A (su posteggio) per i mercati di Barco e di Bibbiano;
- di istituire un servizio di vigilanza sui mercati settimanali per garantire il rispetto delle predette prescrizioni, nonché di tutte le vigenti disposizioni normative regionali e nazionali;
- che la presente ordinanza venga fatta rispettare dai competenti organi di Polizia Locale e dall'Arma dei Carabinieri.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

CARLETTI ANDREA / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.